

PROT. _____/1/2/C/_____

DATA _____



Provincia dell'Aquila

SETTORE POLITICHE DEL LAVORO E AFFARI SOCIALI

CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 11, COMMA 2 e 4, Legge 68/99.

Il giorno _____ presso la sede dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila in Via Sant'Agostino n. 7

Tra

La Provincia dell'Aquila, rappresentata dal Dott. Tiziano *AMOROSI*, Dirigente del Settore "*Politiche del Lavoro e Affari Sociali*".

e

Azienda/Ente _____ P.I. _____

Con Sede Legale a _____

Sede provinciale a _____

Tel. _____ Fax _____ e-mail _____

Rappresentata dal _____ nato il _____

a _____, in qualità di _____

Rappresentata dal _____ nato il _____

a _____, su delega del _____

che si allega alla presente convenzione.

Appartenente alla categoria di cui all'art. 3 c.1 L. 68/99

da 15 a 35 dipendenti

da 36 a 50 dipendenti

più di 50 dipendenti

Con organico di n. _____ unità di cui computabili n. _____

VISTI

- la Legge n. 68 del 12.03.1999, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;
- gli artt. 11,12 e 13 della suddetta legge che regolano le convenzioni e l'accesso alle agevolazioni per le assunzioni tramite collocamento mirato dei disabili;
- la Legge Regionale n. 76 del 16.9.1998, recante disposizioni in materia di organizzazione del sistema regionale integrato dei servizi all'impiego;
- l'art. 18 della Legge n. 196/97 e il Decreto Interministeriale n. 142/98;
- la Circolare Ministeriale n. 4 del 17.1.2000;
- il Decreto Ministeriale n. 91 del 13.1.2000, recante norme per il funzionamento del Fondo Nazionale per il diritto dei disabili;
- il D.P.R. n. 333 del 10.10.2000, recante il Regolamento di esecuzione della Legge n. 68/1999; la Legge Regionale n. 14 del 18.04.01 in materia di inserimento lavorativo dei soggetti disabili e di istituzione del Fondo Regionale per l'occupazione degli stessi.

PREMESSO

- Che la Legge 68/99 ha come finalità la promozione dell'inserimento lavorativo delle persone disabili nel mondo del lavoro, attraverso servizi di sostegno e collocamento mirato (art.1);
- Che per collocamento mirato dei disabili si intende la serie degli strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione (art. 2);
- Che gli uffici competenti possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla citata legge (art. 11);
- Che la convenzione può essere stipulata anche con datori di lavoro che non sono obbligati alle assunzioni della suddetta legge (art. 11, c.3);
- Che gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro convenzioni di integrazione lavorativa per l'avviamento di disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo (art. 11, c. 4);
- Che tra le modalità di inserimento lavorativo è contemplata la facoltà di svolgere tirocini di formazione ed orientamento (art. 11 c. 2);
- Che attraverso la convenzione si accede alle agevolazioni per le assunzioni a carico del Fondo nazionale per i disabili (art. 13 c. 4);

VISTE

- le decisioni adottate in materia dalla Commissione Unica Provinciale di cui all'art. 17 della L.R. n. 76/98 e dal Comitato Tecnico per i disabili nelle sedute del 18.03.2002, del 04.03.2002 e nella seduta congiunta del 16.09.2003.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

1. L'Azienda si impegna a seguire il programma di assunzioni di cui alla presente convenzione, rivolto a n. _____ inserimenti e così articolato:

- a) n. _____ assunzione a tempo indeterminato e tempo pieno part-time entro il _____
- b) n. _____ assunzione a tempo determinato e tempo pieno part-time entro il _____
- c) n. _____ contratto di inserimento a tempo pieno part-time entro il _____
- d) n. _____ apprendistato entro il _____
- e) tirocinio formativo e di orientamento

Se al termine di ogni periodo, come sopra indicato, non sia stato attuato pienamente il piano di copertura programmato, il Settore Politiche del Lavoro e Affari Sociali della Provincia provvederà ad effettuare gli avviamenti per le unità non ancora coperte per il periodo di riferimento ed a proporre, in caso di mancata assunzione dei lavoratori avviati, l'immediata risoluzione della convenzione. Le assunzioni effettuate precedentemente alla stipula della presente convenzione ed a seguito dell'invio del prospetto informativo saranno computate a completamento del presente piano di assunzioni.

2. L'Ente, impegnandosi con la presente convenzione ad assicurare comunque che le procedure di selezione saranno inprontate a criteri di trasparenza (art. 7, comma 4, del D.P.R. n. 333/2000), nel rispetto della Legge 68/99 e del D.P.R. citato, può avvalersi:

- della scelta nominativa
- della possibilità di accedere a misure di preselezione
- della facoltà di prevedere periodi di prova più lunghi rispetto a quanto previsto dal CCNL

3. Per gli inserimenti lavorativi destinati a persone con handicap di particolare gravità l'azienda fornisce le seguenti informazioni:

Mod. a

Convenzione di integrazione lavorativa (art. 11 co.4)

Dati anagrafico curricolari:

Nome/Cognome Nato a il residente in
..... CF.....

Tipo di invalidità: fisica psichica sensoriale

Grado di invalidità

Titolo di studio Esperienze formative

Area aziendale di inserimento

Mansioni

Modalità di svolgimento:

(*Tempi*)

(*Fasi*)

(*Strumenti*)

(*Tecnologie compensative*)

sono previste forme di:

sostegno consulenza tutoraggio formazione

in raccordo con:

Centri per l'orientamento Enti di Formazione Professionale Enti del privato sociale (L. 266/91)

ASL DSM Comunità terapeutiche Altro

Specificare il tipo di struttura coinvolta e le modalità dell'intervento

.....
.....
.....
.....
.....

4. Si conviene altresì che per gli inserimenti mirati l'azienda può avviare tirocini formativi e di orientamento.

Mod. b

Convenzioni di tirocinio formativo e di orientamento

L'Ente si impegna ad accogliere presso le sue strutture n. soggetti in tirocinio di orientamento e formazione su proposta dell'Ufficio competente
convenendo quanto segue:

(Art. 1) Il tirocinio formativo e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro;

(Art. 2) Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione e di orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore, in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante;

(Art. 3) Per ogni tirocinante inserito viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- nominativo del tirocinante
- nominativi del tutor e del responsabile aziendale
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

(Art. 4) Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

(Art. 5) Il soggetto ospitante assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore.

(Art. 6) Il soggetto si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di

ispezioni, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della convenzione e di ciascun progetto formativo o di orientamento.

Alla presente convenzione va allegato il piano formativo sottoscritto anche dal tirocinante.

5. Il differimento dei termini di assunzione non è ammissibile se non in casi eccezionali che dovranno essere sottoposti alla preventiva valutazione della Provincia, Settore Politiche del Lavoro e Affari Sociali – Servizio Collocamento Obbligatorio, secondo le direttive impartite dalla Commissione Unica Provinciale e dal Comitato Tecnico nella seduta congiunta del 16.09.2003;
6. Qualora l'Ente comunichi alla Provincia– Servizio Collocamento Obbligatorio sopravvenute situazioni di crisi aziendale, ascrivibili alle ipotesi previste dalla normativa vigente in materia di sospensione degli obblighi, il predetto ufficio provvede alla sospensione della convenzione per l'intera durata della situazione di crisi;
7. Il presente accordo ha validità fino al completamento del piano di assunzioni previsto;
8. Per tutta la durata della presente convenzione e per il periodo già intercorso dalla data di presentazione della relativa richiesta, l'Ente è da ritenersi ottemperante agli obblighi occupazionali previsti dalla Legge n. 68/99 e avente diritto al rilascio della certificazione di ottemperanza di cui all'art. 17 della Legge sopra citata.
9. Qualora si verifichi una variazione in aumento o in riduzione, rispetto alle scoperture considerate nel piano di assunzione di cui alla presente convenzione, il programma di inserimento dei disabili potrà essere rinegoziato tramite la stipula di un atto integrativo fra l'Ente e l'Amministrazione Provinciale.
10. Le Direzioni Provinciali del Lavoro, su segnalazione degli uffici competenti del territorio, vigileranno sull'esatta applicazione della presente convenzione con verifiche periodiche ai sensi dell'art. 11 co. 7 della legge 68/99.
11. Della presente convenzione verrà data comunicazione ai membri del Comitato Tecnico i quali potranno presentare eventuali osservazioni entro 10 giorni. Decorso inutilmente tale termine, la convenzione diventerà esecutiva intendendosi acquisito parere favorevole e si potrà procedere agli inserimenti previsti nel piano di assunzione, sempre previo rilascio di **nulla osta preventivo** da richiedere all'ufficio del collocamento obbligatorio. In caso contrario, in presenza di osservazioni da parte del citato organismo, il responsabile del procedimento provvederà a comunicare al datore di lavoro la sospensione dei termini di integrazione dell'efficacia della presente convenzione e a richiedere la convocazione della C.U.P., che dovrà pronunciarsi entro il termine di 30 giorni dalla data di presentazione delle osservazioni.

Per la Società

Per la Provincia

IL DIRIGENTE DEL
SETTORE POLITICHE DEL LAVORO
E AFFARI SOCIALI
Dott. Tiziano Amorosi

Servizio Collocamento Obbligatorio
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Francesca Farda,
Tel. 0862 413475